

10/9/1.61

FUNZ. PUBBL

Repubblica Italiana

Numero di codice fiscale 80012000826
Partita iva 02711070827



Regione Siciliana

Palermo

13 OTT. 2010

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/e
90100 PALERMO

Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
15 OTT 2010
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

POS. I Prot. 28265 / 159.10.11

OGGETTO: Vittime della mafia. Assunzioni presso pubbliche amministrazioni. L.r. n. 20/1999, art. 4, modificato da art. 139, comma 67, L.r. n. 4/2003. Coniuge di vittima sopravvissuta. Interpretazione.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Funzione Pubblica
Prot. 2010. 0154205 - 2010/015943
UFFICIO PRESIDENZA - UFFICIO LEGALE



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
22 OTT. 2010
PROTOCOLLO GENERALE 154205

PALERMO

1. Con nota prot. 129893 del 16 settembre 2010 viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di assumere per chiamata diretta - ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999, come modificato dall'art. 139, comma 67 della legge regionale n.4/2003 - il coniuge di vittima sopravvissuta ad attentati di mafia o di criminalità organizzata che abbia riportato un'invalidità del 50 per cento, accertata, per effetto di un aggravamento, in momento successivo all'evento delittuoso, nel caso in cui il rapporto di coniugio non sussisteva al momento del verificarsi del fatto criminoso, ma era già sopravvenuto nel momento in cui è stato accertato l'aggravamento.

In particolare codesto Dipartimento rappresenta di avere stipulato un contratto di lavoro con il coniuge della vittima sopravvissuta all'evento delittuoso del 29 luglio 1983 la cui invalidità del 50 per cento è stata riconosciuta successivamente -giusta verbale della Commissione medica ospedaliera di Augusta datato 3.4.2008



Regione Siciliana

Palermo

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/e
90100 PALERMO

ed integrato in data 24.1.2009 – ed è stata, altresì, accertata la connessione ~~con le~~ lesioni/infermità riportate al momento dell'evento stesso.

Successivamente il relativo decreto di approvazione è stato trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto.

La Ragioneria, ha restituito il provvedimento ritenendo necessario che il requisito di coniuge o convivente more uxorio di vittima sopravvissuta dovesse essere preesistente e/o coevo alla data dell'evento invalidante, prendendo a riferimento il momento dell'attentato e non il momento dell'aggravamento che ha determinato il 50 per cento di invalidità permanente.

L'Amministrazione scrivente rappresenta di avere perfezionato la pratica già istruita in quanto ha ritenuto che la legittimazione a proporre domanda di assunzione nasca solo a seguito del riconoscimento alla vittima sopravvissuta della percentuale di invalidità permanente che non deve essere inferiore al 50 per cento, quindi, nella fattispecie sottoposta all'esame dello scrivente, quando è sopravvenuto il riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità (2008-2009), data in cui il rapporto di coniugio era già esistente.

Ciò perché *ratio* della legge è quella di tutelare le vittime sopravvissute ad attentati di stampo mafioso ed i loro familiari.

2. In ordine al quesito esposto si osserva quanto segue.

Ai sensi del testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad assumere a richiesta per chiamata diretta “ il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni”.

Tale disposizione rientra tra le “Misure di solidarietà in favore delle vittime di atti criminosi e dei loro familiari” (Titolo I) e va letta alla luce del precedente art. 1, laddove si afferma l'intenzione della Regione Siciliana di perseguire, con idonei strumenti di prevenzione, la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere con la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo



Regione Siciliana

Palermo

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

Via Caltanissetta 2/e

90100 PALERMO

della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale, che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile.

Evidente appare l'intento del legislatore regionale di assicurare una tangibile riconoscenza della collettività a quei soggetti (e loro aventi causa) che abbiano subito pregiudizi o perché bersaglio delle azioni criminali o perché rimasti accidentalmente coinvolti in episodi criminosi di matrice mafiosa, garantendo particolari forme di tutela subordinate solo al positivo accertamento dei requisiti ivi previsti.

Difatti l'art.4 della legge regionale n. 20/1999 introduce nel sistema regionale misure di solidarietà che hanno carattere eccezionale e derogatorio della normativa vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e attribuiscono ai destinatari della norma un diritto soggettivo immediatamente azionabile cui corrisponde il correlato obbligo dell'Amministrazione di procedere all'assunzione (TARS Palermo I 4.2.2009, n. 307; TARS PA I 14.10.2005, n. 2824).

Ciò premesso, dalla lettura della norma si evince che, per effetto del comma 67 dell'art. 139 della Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, il legislatore ha ritenuto di estendere al superstite di attentato terroristico-mafioso, gli stessi benefici previsti per le vittime (Resoconto parlamentare ARS XIII legislatura, 134° seduta 3-4-5 aprile 2003) e i loro familiari .

In particolare, per quel che riguarda la fattispecie in esame, il coniuge di vittima sopravvissuta ha diritto all'assunzione qualora coesistano i seguenti presupposti legittimanti: a) che l'invalidità riportata dalla vittima sopravvissuta sia conseguenza dell'evento mafioso o di criminalità organizzata, sia permanente e non inferiore al 50 per cento b) che esista un rapporto coniugio con la vittima stessa.

La norma letteralmente non dispone nulla circa il possesso dei detti requisiti sotto il profilo temporale e, più specificamente, circa il momento in cui gli stessi devono essere posseduti dai beneficiari: prevede solo che, coesistendo gli stessi, il diritto all'assunzione si acquisisce *de plano*.

Ne consegue che l'interpretazione non può che porsi nell'ottica della valorizzazione della logica legislativa che -si ribadisce- colloca la portata normativa della disposizione in un coerente sistema di interventi di solidarietà e sostegno a dimostrazione di un civile impegno contro la mafia e la criminalità.

*Regione Siciliana*

Palermo

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

Via Caltanissetta 2/e

90100 PALERMO

La *ratio* solidaristica della norma, induce a propendere per la considerazione che non possa rimanere escluso dalle forme di tutela previste, la vittima sopravvissuta la cui invalidità abbia subito un aggravamento successivo all'evento, qualora per effetto di tale aggravamento la vittima sia divenuta disabile permanente per il 50 per cento, e sia accertata e certificata nelle competenti sedi la connessione causale con l'evento delittuoso.

In tal caso, infatti, i presupposti di fatto per l'applicazione della norma e, quindi, la situazione che impone di intervenire in termini solidaristici, è sopravvenuta rispetto all'evento, ma è causalmente collegata ad esso: da questo momento la disposizione dispiega i suoi effetti, attribuendo ai familiari della vittima il diritto all'assunzione.

Conseguenzialmente si deve ritenere che da questo momento (certificazione dell'aggravamento) devono essere compiute tutte le ulteriori verifiche finalizzate all'applicazione della norma, inclusa l'esistenza del rapporto di coniugio.

In questi termini la soluzione prospettata appare rispettosa dei criteri ermeneutici che presiedono al procedimento interpretativo che impongono di applicare la legge attribuendo ad essa il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (art. 12 Preleggi).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.

termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno
n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in
ne ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.

Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla
eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero
differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali
amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione



Regione Siciliana

Palermo

PRESIDENZA
Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/e
90100 PALERMO

in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

Avv. Gabriella Guli/ Visto: Avv. Michele Arcadipane

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)